C/2025/6729

16.12.2025

Avviso all'attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/2580 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2558 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(C/2025/6729)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ([1]), modificata dalla decisione (PESC) 2025/2580 del Consiglio ([2]), e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio ([3]), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2558 del Consiglio ([4]), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2025/2580, e al regolamento (UE) 2017/1509, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2558, debbano continuare ad applicarsi alle persone ed entità designate negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone in questione sono specificati in tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).

Anteriormente al 1º giugno 2026 le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1509.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
([2]) GU L, 2025/2580, 16.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2580/oj.
([3]) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
([4]) GU L, 2025/2558, 16.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2558/oj.